

# Piaggio & C. S.p.A.

## PROCEDURA PER LE OPERAZIONI RILEVANTI E CON PARTI CORRELATE

### A. Premessa.

Al fine di dare concreta attuazione all'articolo 9 del Codice di Autodisciplina predisposto dal *Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate* attualmente in vigore (il "**Codice di Autodisciplina**"), il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad individuare i criteri (quantitativi e/o qualitativi) che presiedono all'individuazione delle operazioni che, in considerazione dello specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, ovvero per ragioni di opportunità, devono intendersi riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. ("**Piaggio**" o anche la "**Società**").

Detti criteri sono stati individuati in relazione alla tipologia di operazione interessata, con specifico e distinto riferimento (i) alle operazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario ovvero in relazione all'attività della Società (le "**Operazioni Rilevanti**", come oltre definite); nonché (ii) alle operazioni con parti correlate (le "**Operazioni con Parti Correlate**", come oltre definite).

Al fine di dare concreta attuazione all'articolo 9 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto altresì a definire apposite procedure idonee a garantire ai Consiglieri un'informativa completa ed esauriente sulle Operazioni con Parti Correlate.

### B. Le Operazioni Rilevanti.

Ai fini del presente **punto B.**, si considerano rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario ovvero in relazione all'attività della Società (le "**Operazioni Rilevanti**"):

- 1) acquisto o cessione di partecipazioni in società, di aziende o rami di azienda;
- 2) conclusione e modifica di contratti di finanziamento in qualunque forma stipulati il cui importo sia superiore ad Euro 25 milioni;
- 3) rilascio di garanzie reali su beni e rilascio di garanzie personali per obbligazioni di terzi diverse da quelle rilasciate nell'interesse di società direttamente o indirettamente controllate;

- 4) trasferimento di marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché la conclusione di contratti di licenza;
- 5) conclusione e modifica di accordi di natura commerciale pluriennale, incluse le joint venture;
- 6) acquisto e cessione di immobili;
- 7) altre operazioni di straordinaria amministrazione il cui importo sia superiore a Euro 50 milioni.

Ai fini del calcolo dei controvalori indicati ai **punti 2) e 7)** che precedono, deve farsi di regola riferimento a ciascuna operazione singolarmente considerata; eccezionalmente, nel caso di operazioni che risultino strettamente e oggettivamente collegate nell'ambito di un medesimo disegno strategico o esecutivo, deve farsi riferimento al controvalore complessivo di tutte le operazioni collegate.

Le Operazioni Rilevanti sono riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Piaggio.

In relazione a ciascuna Operazione Rilevante, il Consiglio dovrà ricevere, a cura degli organi delegati, una informativa idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell'operazione medesima. In particolare, dovrà essere fornita un'esauriente informativa in merito alle motivazioni strategiche dell'Operazione Rilevante e ai prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari della stessa, anche a livello consolidato.

## **C. Le Operazioni con Parti Correlate.**

### **C.1 Le Parti Correlate**

Ai fini del presente **punto C.**, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, si considerano Parti Correlate i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Al fine di garantire il rispetto puntuale dei principi e delle procedure di cui al **punto C.**, gli organi delegati curano la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco nominativo delle Parti Correlate identificabili.

## **C.2 Le Operazioni con Parti Correlate riservate all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.**

Sono riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Piaggio le Operazioni con Parti Correlate, con esclusione delle Operazioni con Parti Correlate Tipiche a Condizioni di Mercato (come di seguito definite).

Resta ferma in ogni caso la competenza dell'organo collegiale in caso di Operazioni con Parti Correlate Tipiche a Condizioni di Mercato che siano qualificabili anche come Operazioni Rilevanti ai sensi del precedente **punto B**. In tale caso, si applicano i principi e le procedure di cui al precedente **punto B**.

Ai fini del presente **punto C.2** deve intendersi:

- per "**Operazione Tipica**": l'operazione ricorrente, usuale o comunque rientrante nel normale corso degli affari della Società per tipologia, oggetto e modalità di determinazione del corrispettivo;
- per "**Operazione a Condizioni di Mercato**": l'operazione conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni conformi alla prassi negoziale normalmente seguita o comunque a condizioni non difformi da quelle praticate in operazioni simili.

In relazione a ciascuna Operazione con Parti Correlate riservata al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente **punto C.2**, il Consiglio dovrà ricevere, a cura degli organi delegati, una informativa idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell'operazione medesima, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- caratteristiche generali dell'operazione (indicando in particolare: l'oggetto, le motivazioni, il corrispettivo e la tempistica dell'operazione, nonché la natura della correlazione );
- modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e dei principali termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato;
- eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali nell'operazione.

Il Consiglio, a seguito dell'informativa ricevuta dagli organi delegati e comunque qualora ne ravvisi l'opportunità, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola Operazione con Parti Correlate (come previsto dall'articolo 9 del Codice di Autodisciplina), potrà richiedere che la stessa venga conclusa con l'assistenza di uno o più esperti che esprimano una opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e tecniche dell'operazione. La scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta

professionalità e competenza e dei quali dovrà essere verificata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice di Autodisciplina, gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, in una Operazione con Parti Correlate sono tenuti ad informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dal Consigliere interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo gestorio, l'opportunità di richiedere al medesimo Consigliere: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.

### **C.3 Le Operazioni con Parti Correlate non riservate all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.**

Le Operazioni con Parti Correlate diverse da quelle riservate all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del **punto C.2** che precede, sono rimesse alla competenza degli organi delegati, in conformità alle deleghe a questi rispettivamente attribuite.

Salvo quanto di seguito precisato, gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva, un'esauriente informativa sugli elementi essenziali dell'Operazione con Parti Correlate dai medesimi posta in essere, nonché sugli eventuali profili di rischio o altri elementi di criticità della stessa. In particolare, dovrà essere fornita un'esauriente informativa in merito ai seguenti elementi:

- caratteristiche generali dell'operazione (con particolare riferimento alla natura della correlazione e alle motivazioni dell'operazione);
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato.

[L'informativa di cui al presente **punto C.3** non è dovuta in relazione alle Operazioni Infragruppo (per tali intendendosi le operazioni concluse con società controllate, in via diretta o indiretta, da Piaggio ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche.) poste in essere dagli organi delegati, i quali dovranno provvedere a darne notizia al Consiglio di Amministrazione con cadenza di regola trimestrale.]

In ogni caso, resta salva la possibilità per gli organi delegati, ove ne ravvisino l'opportunità, di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Piaggio le Operazioni con Parti Correlate che, pur non riservate alla competenza consiliare ai sensi del precedente **punto C.2**, presentino – nel

caso concreto – particolari elementi di criticità e/o di rischio per la salvaguardia del patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli azionisti di minoranza. In tale ipotesi, trova applicazione la procedura indicata nel predetto **punto C.2.**